

l'adozione del VI piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* del 27 luglio 2000, come misura di accompagnamento sociale in collegamento con le misure di conservazione delle risorse ittiche, è stanziato un importo di 5 milioni di euro in favore della flotta peschereccia della regione Molise per la demolizione ed eventuale ricostruzione delle navi da pesca e per l'ammodernamento della stessa flotta, al fine di inserire detta regione nel bando in corso di emanazione da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, nei limiti consentiti dai regolamenti della Commissione europea in materia di pesca produttiva.

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante il parziale utilizzo del fondo di riserva disponibile per la riprogrammazione del P.O.N. Pesca, in modo da non contrastare con il profilo finanziario dell'accordo di Berlino relativo alle risorse destinate alle regioni in « *phasing out* ».

**3-bis. 1.** Di Giandomenico.

*Al comma 1, sostituire la parola: garantire con le seguenti: assicurare.*

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Entro sessanta giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle politiche agricole e forestali stabilisce, d'intesa con la regione Molise, le modalità di attuazione della presente misura.

**3-bis. 3.** Scaltritti.

#### ART. 4.

*(Credito agrario e contributi previdenziali).*

*Al comma 1, dopo le parole: o partecipe aggiungere le seguenti: , nonché nei confronti di imprese che, per la composizione degli organi amministrativi o sulla*

base di altri concordanti elementi, risultano soggette ad una direzione comune a quella dell'impresa sottoposta alla procedura madre di cui al citato decreto n. 347,

**4. 8.** Bersani, Rava, Gambini, Marcora, Rossiello, Sedioli, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Raffaldini, Ruggieri, Banti.

*Al comma 1, dopo le parole: o partecipe aggiungere le seguenti: in stato di insolvenza.*

**4. 20.** Rava, Marcora, Rossiello, Preda, Sedioli, Franci, Borrelli, Motta, Raffaldini, Gambini.

*Al comma 2, sostituire la parola: sussidiaria con le seguenti: diretta e della controgaranzia, escutibili a prima richiesta, a titolo gratuito,*

**4. 22.** Rava, Rossiello, Motta.

*Al comma 2, dopo le parole: garanzia sussidiaria aggiungere le seguenti: , a titolo gratuito,*

**4. 21.** Bersani, Gambini, Rava, Marcora, Rossiello, Sedioli, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Raffaldini, Banti, Ruggieri.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I relativi oneri sono posti a carico del bilancio dello Stato. All'onere di cui al presente comma si provvede mediante quota parte del gettito derivante dal ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni di cui all'articolo 13 ed all'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001 n. 383, che sono, conseguentemente abrogati.*

**4. 25.** Bersani, Rava, Gambini, Rossiello, Sedioli, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Marcora, Raffaldini, Banti, Ruggieri.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* Gli oneri relativi agli interessi sono posti a carico del bilancio dello Stato. All'onere di cui al presente comma, pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale », iscritta, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

- 4. 24.** Bersani, Rava, Gambini, Rossiello, Sedioli, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Marcora, Raffaldini, Banti, Ruggieri.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* Sui predetti finanziamenti è concesso il concorso nel pagamento degli interessi nella misura massima del tasso legale. All'onere di cui al presente comma, pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale », iscritta, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

- 4. 23.** Bersani, Rava, Gambini, Rossiello, Sedioli, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Marcora, Raffaldini, Banti, Ruggieri.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il medesimo Fondo eroga

altresì garanzie dirette e controgaranzie, escutibili a prima richiesta, a titolo gratuito, nei limiti dell'85 per cento del loro importo, su finanziamenti concessi alle imprese di cui ai commi 1 e 2-bis, per il rimborso dei crediti ceduti alle imprese di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, con garanzia di solvenza del debitore.

- 4. 28.** Rava, Rossiello, Preda, Sedioli, Franci, Borrelli, Marcora, Motta, Raffaldini.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il medesimo Fondo concede contributi in conto interessi, fino a concorrenza dell'intero importo, sui finanziamenti destinati al reintegro del capitale circolante delle imprese di cui al comma 1.

- 4. 26.** Bersani, Gambini, Rava, Marcora, Rossiello, Sedioli, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Raffaldini, Banti, Ruggieri.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il medesimo Fondo eroga altresì garanzie dirette e controgaranzie, escutibili a prima richiesta, a titolo gratuito, nei limiti dell'85 per cento del loro importo, su finanziamenti concessi alle imprese di cui al comma 1, per il rimborso dei crediti fattorizzati *pro solvendo*.

- 4. 27.** Rava, Rossiello, Preda, Sedioli, Franci, Borrelli, Motta.

*Al comma 2-quater, primo periodo, dopo le parole:* della perdita *aggiungere le seguenti:* subita dalla banca erogante.

- 4. 29.** Rava, Rossiello, Gambini, Raffaldini, Preda, Sedioli, Franci, Borrelli, Motta.

*Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente:* A partire dal 1° gennaio 2004 è sospesa per dodici mesi la riscossione dei contributi previdenziali dovuti

dagli imprenditori agricoli di cui ai commi 1 e 2-bis, nonché dalle imprese di auto-trasporto di cui all'articolo 5, comma 1.

*Conseguentemente, sopprimere il comma 3-bis.*

**4. 30.** Rava, Rossiello, Preda, Raffaldini, Marcora, Sedioli, Motta, Gambini.

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: articolo 5, comma 1 aggiungere le seguenti: , iscritte e non all'albo delle imprese artigiane, nonché a loro cooperative o consorzi.*

**4. 11.** Raffaldini, Motta.

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: articolo 5, comma 1 aggiungere le seguenti: , nonché a loro cooperative o consorzi.*

**4. 35.** Raffaldini, Rava, Marcora, Rossiello, Preda, Sedioli, Borrelli, Franci, Motta.

*Al comma 3-ter, sostituire le parole: al comma 1 con le seguenti: ai commi 1 e 2-bis.*

**4. 34.** Rava, Rossiello, Preda, Raffaldini, Motta, Sedioli, Franci, Borrelli.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*3-quater.* I pagamenti eseguiti agli imprenditori di cui ai commi 1 e 2-bis, fornitori delle imprese in amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, relativi ai crediti sorti durante la continuazione dell'esercizio dell'impresa, si intendono definitivi e non soggetti a revocatoria o altra domanda giudiziale da

parte dei creditori e della procedura, anche in caso di fallimento successivo della stessa procedura.

**4. 33.** Rava, Preda, Rossiello, Sedioli, Franci, Borrelli, Marcora, Motta, Raffaldini.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*3-quater.* I pagamenti eseguiti agli imprenditori di cui al comma 1, fornitori delle imprese in amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, relativi ai crediti sorti durante la continuazione dell'esercizio dell'impresa, si intendono definitivi e non soggetti a revocatoria o altra domanda giudiziale da parte dei creditori e della procedura, anche in caso di successivo fallimento.

**4. 32.** Rava, Preda, Rossiello, Sedioli, Franci, Borrelli, Motta.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*3-quater.* I pagamenti eseguiti ai produttori agricoli, alle cooperative agricole ed ai loro consorzi, relativi ai crediti sorti durante la continuazione dell'esercizio dell'impresa e la gestione del patrimonio, si intendono definitivi e non sono soggetti a revocatoria o altra domanda giudiziale da parte dei creditori e della procedura anche nel caso di fallimento successivo.

**4. 18.** Marcora, Banti, Ruggieri, Castagnetti, Monaco, Potenza.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*3-quater.* Le agevolazioni di cui ai precedenti commi sono riconosciute anche agli imprenditori agricoli che hanno conferito prodotti agricoli alle società controllate o partecipate dalle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre

2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004 n. 39, in caso di loro sopravvenuto stato di insolvenza.

- 4. 15.** Rava, Marcora, Borrelli, Preda, Sedioli, Franci, Motta.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*3-quater.* Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli imprenditori agricoli che hanno conferito prodotti agricoli alle società controllate o partecipate dalle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004 n. 39, in caso di loro sopravvenuto stato di insolvenza.

- 4. 31.** Rava, Marcora, Borrelli, Preda, Sedioli, Franci, Ruggeri, Banti, Motta, Raffaldini.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

*ART. 4-bis (Variazione dell'imponibile) —*

1. Le imprese agricole possono emettere note di accredito ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per i crediti vantati nei confronti delle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, con riferimento alla data della sentenza di ammissione alla procedura prevista dallo stesso decreto.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante quota parte del gettito derivante dal ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni di cui all'articolo 13 ed all'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che sono conseguentemente abrogati.

- 4. 01.** Marcora, Rava, Sedioli, Rossiello, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Banti, Ruggieri, Motta.

ART. 5.

*(Misure creditizie per le imprese di autotrasporto).*

*Sostituirlo con il seguente:*

*ART. 5. (Misure creditizie per le piccole e medie imprese). — 1.* Le piccole e medie imprese, ivi comprese quelle di autotrasporto e agricole, che vantino crediti nei confronti delle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, nei dodici mesi precedenti all'ammissione alla predetta amministrazione straordinaria, godono della garanzia diretta e della controgaranzia, escutibili a prima richiesta, del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. L'intervento del Fondo di garanzia di cui al comma 1 è relativo a finanziamenti che hanno una durata minima di diciotto mesi e una durata massima di sessanta mesi e che sono concessi nei limiti dei crediti vantati dalle imprese di cui al comma 1. La garanzia del Fondo è rilasciata nei limiti dell'80 per cento dell'importo del finanziamento e nel rispetto delle vigenti disposizioni operative.

3. All'articolo 13, comma 25, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: « conferito in » sono sostituite dalle seguenti: « gestito da ».

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare al bilancio dello Stato le variazioni necessarie al fine di stanziare apposite risorse a copertura degli oneri derivanti dagli interventi del Fondo di cui ai commi 1, 2 e 3.

- 5. 22.** Marcora, Rava, Ruggieri, Banti, Castagnetti, Monaco, Motta.

*Al comma 1, dopo le parole: imprese di autotrasporto aggiungere le seguenti:* , alle imprese agricole, nonché alle piccole e medie imprese e alle imprese artigiane fornitrici di beni e di servizi,

**\* 5. 3.** Bersani, Rava, Gambini, Rossiello, Sedioli, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Raffaldini.

*Al comma 1, dopo le parole: imprese di autotrasporto aggiungere le seguenti:* , alle imprese agricole, nonché alle piccole e medie imprese e alle imprese artigiane fornitrici di beni e di servizi,

**\* 5. 26.** Marcora, Ruggieri, Banti, Potenza.

*Al comma 1, dopo le parole: imprese di autotrasporto aggiungere le seguenti:* iscritte e non all'albo delle imprese artigiane, nonché a loro cooperative o consorzi,

**5. 7.** Raffaldini, Rava, Rossiello, Preda, Sedioli, Franci, Borrelli, Motta.

*Al comma 1, dopo le parole: imprese di autotrasporto aggiungere le seguenti:* e di logistica.

**\*5. 4.** Bersani, Gambini, Rava, Rossiello, Sedioli, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Raffaldini.

*Al comma 1, dopo le parole: imprese di autotrasporto aggiungere le seguenti:* e di logistica.

**\*5. 23.** Marcora, Ruggieri, Banti, Potenza.

*Al comma 1, dopo le parole: imprese di autotrasporto aggiungere le seguenti:* e di movimentazione merci e di servizi.

**\*\*5. 5.** Bersani, Gambini, Rava, Rossiello, Sedioli, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Raffaldini.

*Al comma 1, dopo le parole: imprese di autotrasporto aggiungere le seguenti:* e di movimentazioni merci e di servizi.

**\*\*5. 25.** Marcora, Ruggieri, Banti, Potenza.

*Al comma 1, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti:* dodici mesi.

**5. 8.** Raffaldini, Rava, Marcora, Rossiello, Preda, Sedioli, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta.

*Al comma 1, dopo le parole: alla predetta amministrazione straordinaria, aggiungere le seguenti:* nonché nei confronti di imprese insolventi che, per la composizione degli organi amministrativi o sulla base di altri concordanti elementi, risultino soggette ad una direzione comune a quella dell'impresa sottoposta alla procedura madre di cui al citato decreto n. 347 del 2003,

**5. 6.** Bersani, Gambini, Rava, Marcora, Rossiello, Sedioli, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Raffaldini, Banti, Ruggieri.

*Al comma 2, dopo le parole: dei crediti vantati dalle aggiungere le seguenti:* piccole e medie imprese, dalle imprese artigiane fornitrici di beni e di servizi, dalle imprese agricole e dalle.

**5. 53.** Bersani, Rava, Gambini, Rossiello, Sedioli, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Raffaldini.

*Al comma 2, dopo le parole: dei crediti vantati dalle aggiungere le seguenti:* piccole e medie imprese, dalle imprese artigiane, dalle imprese agricole e dalle.

**5. 29.** Marcora, Ruggieri, Banti, Potenza.

*Al comma 2, dopo le parole: di auto-transporto aggiungere le seguenti: e di movimentazione merci e di servizi.*

**\*5. 12.** Bersani, Gambini, Rava, Rossiello, Sedioli, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Raffaldini.

*Al comma 2, dopo le parole: di auto-transporto aggiungere le seguenti: di e movimentazione merci e di servizi.*

**\*5. 30.** Marcora, Ruggieri, Banti, Potenza.

*Al comma 2, dopo le parole: di auto-transporto aggiungere le seguenti: e di logistica.*

**\*\*5. 13.** Bersani, Gambini, Rava, Rossiello, Sedioli, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Raffaldini.

*Al comma 2, dopo le parole: di auto-transporto aggiungere le seguenti: e di logistica.*

**\*\*5. 31.** Marcora, Ruggieri, Banti, Potenza.

*Al comma 2, sostituire la parola: sussidiaria con le seguenti: diretta e della controgaranzia, escutibili a prima richiesta, a titolo gratuito,*

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

*2-bis.* Per le finalità di cui al presente articolo la dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in sede di riparto per l'anno 2004 del Fondo di cui all'articolo 52 della legge 13 dicembre 1998, n. 448, è incrementata in misura pari a 30 milioni di euro per l'anno 2004. Tale incremento è riservato, nei limiti di detto importo, per la concessione di garanzie e di contributi in conto interessi sui finanziamenti per il reintegro del capitale

circolante alle imprese agricole, di auto-transporto, alle piccole e medie imprese, alle imprese artigiane fornitrici di beni e di servizi, alle imprese di movimentazione merci e di servizi che vantino crediti nei confronti di imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, nonché nei confronti di imprese che, per la composizione degli organi amministrativi o sulla base di altri concordanti elementi, risultino soggette ad una direzione comune a quella dell'impresa sottoposta alla procedura madre di cui al citato decreto n. 347 del 2003.

*2-ter.* Agli oneri di cui al comma 2-bis, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante quota parte del gettito derivante dal ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni di cui all'articolo 13 ed all'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che sono, conseguentemente, abrogati.

**5. 33.** Bersani, Rava, Gambini, Marcora, Rossiello, Sedioli, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Raffaldini, Banti, Ruggieri.

*Al comma 2, sostituire la parola: sussidiaria con le seguenti: diretta e della controgaranzia, escutibili a prima richiesta, a titolo gratuito,*

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*2-bis.* Per le finalità di cui al presente articolo la dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in sede di riparto per l'anno 2004 del Fondo di cui all'articolo 52 della legge 13 dicembre 1998, n. 448, è riservata, nei limiti dell'importo di 8 milioni di euro, per la concessione di garanzie e di contributi in conto interessi sui finanziamenti per il reintegro del capitale circolante alle imprese agricole, di autotrasporto, alle pic-

cole e medie imprese, alle imprese artigiane fornitrici di beni e di servizi, alle imprese di movimentazione merci e di servizi che vantino crediti nei confronti di imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, nonché nei confronti di imprese che, per la composizione degli organi amministrativi o sulla base di altri concordanti elementi, risultino soggette ad una direzione comune a quella dell'impresa sottoposta alla procedura madre di cui al citato decreto n. 347 del 2003.

**5. 50.** Marcora, Motta.

*Al comma 2, sostituire le parole:* dell'85 per cento *con le seguenti:* del 100 per cento.

**5. 51.** Rava, Rossiello, Preda, Raffaldini, Motta, Marcora, Borrelli, Franci, Sedioli.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:* per un importo massimo garantito complessivo per impresa che non superi il milione di euro.

**5. 17.** Raffaldini, Rava, Borrelli, Preda, Sedioli, Rossiello, Oliverio, Franci, Motta.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il medesimo fondo concede contributi in conto interessi, fino a concorrenza dell'intero importo, sui finanziamenti destinati al reintegro del capitale circolante delle imprese di cui al comma 1.

**5. 15.** Bersani, Gambini, Rava, Marcora, Rossiello, Sedioli, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Raffaldini, Banti, Ruggieri.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il medesimo Fondo eroga

altresì garanzie dirette e controgaranzie, escutibili a prima richiesta, a titolo gratuito, nei limiti dell'85 per cento del loro importo, su finanziamenti concessi alle imprese di autotrasporto, iscritte e non iscritte all'albo delle imprese artigiane, nonché a loro cooperative e consorzi, per il rimborso di crediti fattorizzati *pro solvendo*.

**5. 20.** Raffaldini, Rava, Rossiello, Preda, Sedioli, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il medesimo Fondo eroga altresì garanzie dirette e controgaranzie, escutibili a prima richiesta, a titolo gratuito, nei limiti dell'85 per cento del loro importo, su finanziamenti concessi alle imprese di movimentazione merci e servizi, per il rimborso di crediti fattorizzati *pro solvendo*.

**5. 52.** Raffaldini, Motta.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*2-bis.* All'articolo 13, comma 25, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 236, le parole: « conferito in » sono sostituite dalle seguenti: « è affidato in amministrazione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, ad ».

**5. 10.** Bersani, Gambini, Rava, Rossiello, Sedioli, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Raffaldini, Marcora, Banti, Ruggieri.

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

*ART. 5-bis.* - 1. La legge 10 ottobre 1990, n. 287, non si intende applicabile alle cooperative agricole e loro consorzi aventi per oggetto sociale le attività di manipolazione, trasformazione, valorizzazione o

commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti in prevalenza dai propri soci.

**5. 050.** Grillo, De Laurentiis.

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

ART. 5-bis. — 1. La legge 10 ottobre 1990, n. 287, non si intende applicabile alle cooperative agricole e loro consorzi aventi per oggetto sociale le attività di manipolazione, trasformazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti in prevalenza dai propri soci, nei casi di acquisto di aziende o rami di aziende in amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, anche tramite operazioni di fusione.

**5. 051.** Grillo, De Laurentiis.

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

ART. 5-bis. (Modifiche al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39). — 1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, le parole: « il Ministro delle attività produttive autorizza l'esecuzione del programma di ristrutturazione » sono sostituite dalle seguenti: « le autorizzazioni previste dagli articoli 4 e 5 sono adottate dal Ministro delle attività produttive ».

**\*5. 052.** Grillo, De Laurentiis.

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

ART. 5-bis. (Modifiche al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39). — 1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge

18 febbraio 2004, n. 39, le parole: « il Ministro delle attività produttive autorizza l'esecuzione del programma di ristrutturazione » sono sostituite dalle seguenti: « le autorizzazioni previste dagli articoli 4 e 5 sono adottate dal Ministro delle attività produttive ».

**\*5. 053.** Masini, Marinello.

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

ART. 5-bis. (Sospensione del versamento di imposte, tasse e contributi). — 1. Al versamento di imposte, tasse e contributi previdenziali dovuti da imprese agricole, di autotrasporto, da piccole e medie imprese, da imprese artigiane fornitrici di beni e di servizi, da imprese di movimentazione merci e di servizi che vantino crediti nei confronti di imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, nonché nei confronti di imprese che, per la composizione degli organi amministrativi o sulla base di altri concordanti elementi, risultino soggette ad una direzione comune a quella dell'impresa sottoposta alla procedura madre di cui al citato decreto n. 347 del 2003, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante quota parte del gettito derivante dal ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni di cui all'articolo 13 ed all'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che sono, conseguentemente, abrogati.

**5. 03.** Bersani, Rava, Marcora, Gambini, Rossiello, Sedioli, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Raffaldini, Banti, Ruggieri.

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

ART. 5-bis. (Sospensione dei termini per l'adeguamento degli obblighi tributari e previdenziali). — 1. Il termine per l'adempimento degli obblighi tributari e previdenziali è sospeso per dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto a favore delle imprese agricole, di autotrasporto, di piccole e medie imprese, di imprese artigiane fornitrici di beni e di servizi, di imprese di movimentazione merci e di servizi che vantano crediti nei confronti di imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui al decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, nonché nei confronti di imprese che, per la composizione degli organi amministrativi o sulla base di altri concordanti elementi, risultino soggette ad una direzione comune a quella dell'impresa sottoposta alla procedura madre di cui al citato decreto n. 347 del 2003.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante quota parte del gettito derivante dal ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni di cui all'articolo 13 ed all'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che sono, conseguentemente, abrogati.

**5. 02.** Bersani, Rava, Gambini, Rossiello, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Raffaldini, Banti, Ruggieri.

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

ART. 5-bis. (Variazioni dell'imponibile). — 1. Le imprese di autotrasporto possono emettere note di accredito ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per i crediti vantati nei confronti delle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio

2004, n. 39, con riferimento alla data della sentenza di ammissione alla procedura prevista dallo stesso decreto.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante quota parte del gettito derivante dal ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni di cui all'articolo 13 ed all'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che sono, conseguentemente, abrogati.

**5. 05.** Raffaldini, Rava, Marcora, Sedioli, Rossiello, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta.

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

ART. 5-bis. (Variazioni dell'imponibile). — 1. Le imprese di movimentazione merci e servizi possono emettere note di accredito ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per i crediti vantati nei confronti delle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, con riferimento alla data della sentenza di ammissione alla procedura prevista dallo stesso decreto.

2. Il comma 62 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è sostituito dal seguente:

« 62. A decorrere dall'anno 2004, con i decreti di cui al comma 8 dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono assicurate ulteriori maggiori entrate annue pari a 670 milioni di euro ».

**5. 054.** Raffaldini, Motta.

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

ART. 5-bis. — 1. Le disposizioni di cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernenti le varia-

zioni in diminuzione dell'imponibile e dell'imposta, si applicano anche alle operazioni effettuate dagli imprenditori di cui agli articoli 4 e 5 nei confronti delle imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, ovvero alle imprese da queste controllate o partecipate in stato di insolvenza.

**5. 055.** Rava, Rossiello, Preda, Raffaldini, Motta, Marcora, Sedioli, Franci.

**(A.C. 4644 - Sezione 4)**

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

*Sopprimere i commi 2, 3 e 4.*

**Dis. 1. 1.** Borrelli, Rava, Franci, Rossiello, Sedioli, Preda, Oliverio, Motta.

*Sopprimere il comma 2.*

**Dis. 1. 6.** Vascon.

*Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: e per il rafforzamento della sorveglianza degli obiettivi sensibili.*

**Dis. 1. 2.** Vascon.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. L'articolo 1 della legge 6 febbraio 2004, n. 36, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. - 1. Il Corpo forestale dello Stato è forza di polizia ad ordinamento civile specializzata nella difesa del patrimonio ambientale e paesaggistico delle foreste, degli ecosistemi e delle risorse agro-ambientali nazionali e vigila sul rispetto della normativa nazionale ed internazionale in materia di salvaguardia del patrimonio ambientale e naturale.

2. Il Corpo forestale dello Stato è struttura operativa nazionale di protezione civile ».

**Dis. 1. 10.** Vascon.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. L'articolo 1 della legge 6 febbraio 2004, n. 36, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. - 1. Il Corpo forestale dello Stato è forza di polizia ad ordinamento civile specializzata nella difesa del patrimonio ambientale e paesaggistico delle foreste, degli ecosistemi e delle risorse agro-ambientali nazionali. Il Corpo forestale dello Stato è struttura operativa nazionale di protezione civile e vigila sul rispetto della normativa nazionale ed internazionale in materia di salvaguardia del patrimonio ambientale e naturale ».

**Dis. 1. 11.** Vascon.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. L'articolo 1 della legge 6 febbraio 2004, n. 36, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. (Natura giuridica e compiti istituzionali) - 1. Il Corpo forestale dello Stato è forza di polizia ad ordinamento civile specializzata nella difesa del patrimonio ambientale e paesaggistico, nonché delle foreste, degli ecosistemi e delle risorse agro-ambientali nazionali. Il Corpo forestale dello Stato è altresì struttura operativa nazionale di protezione civile ».

**Dis. 1. 12.** Vascon.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. L'articolo 1 della legge 6 febbraio 2004, n. 36, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. - 1. Il Corpo forestale dello Stato è forza di polizia ad ordinamento civile specializzata nella difesa del patrimonio ambientale e paesaggistico, degli

ecosistemi e delle risorse agro-ambientali e forestali nazionali ».

**Dis. 1. 13.** Vascon.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. L'articolo 2, comma 1, alinea, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, è sostituito dal seguente:

« 1. Fatte salve le competenze assegnate in via esclusiva alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, il Corpo forestale dello Stato svolge funzioni in materia di: ».

**Dis. 1. 14.** Vascon.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. All'articolo 2, comma 1, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

« *b*) vigilanza e controllo sull'attuazione delle norme nazionali e comunitarie e delle convenzioni ed accordi internazionali in materia di tutela delle risorse naturali agro-ambientali e forestali ».

**Dis. 1. 15.** Vascon.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. All'articolo 2, comma 1, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, la lettera *h*) è sostituita dalla seguente:

« *h*) vigilanza e controllo dell'attuazione delle norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e del relativo danno ambientale ».

**Dis. 1. 16.** Vascon.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. All'articolo 2, comma 1, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, la lettera *l*) è sostituita dalla seguente:

« *l*) interventi di rilievo nazionale di protezione civile, con particolare riferi-

mento alle attività di coordinamento e di pronto intervento in materia di incendi boschivi e di controllo del manto nevoso ai fini della previsione del rischio valanghe ».

**Dis. 1. 17.** Vascon.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. L'articolo 3, comma 5, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, è sostituito dal seguente:

« 5. L'organizzazione del Corpo forestale dello Stato e, di conseguenza, la determinazione delle piante organiche, deve assicurare, nei limiti delle dotazioni di personale disponibili al momento dell'entrata in vigore della presente legge, una equilibrata distribuzione territoriale del personale, in funzione delle effettive caratteristiche ambientali ed agro-forestali riscontrabili a livello regionale ».

**Dis. 1. 18.** Vascon.

*Sopprimere il comma 4.*

**Dis. 1. 3.** Vascon.

*Al comma 4, lettera a), premettere la seguente:*

0a). il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce un accordo quadro, ove sono indicati i compiti e le funzioni che possono essere oggetto di convenzione tra le stesse regioni ed il Corpo forestale dello Stato e le modalità in base alle quali dette convenzioni sono stipulate ».

**Dis. 1. 19.** Vascon.

*Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) i commi 2 e 3 sono sostituiti dal seguente:

« 2. È istituito il coordinamento delle attività del Corpo forestale dello Stato e dei servizi tecnici forestali regionali. Il Comitato, i cui membri sono nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, è presieduto dal Ministro medesimo ed è composto dal capo del Corpo forestale e da sette membri, di cui due in rappresentanza dei Ministeri dell'ambiente e dell'interno e cinque designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ».

**Dis. 1. 20.** Vascon.

*Al comma 4, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

a-bis) Il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Con il decreto di cui al comma 3, la gestione delle riserve naturali dello Stato e i relativi beni, di qualunque tipologia, ricadenti in tutto o in parte all'interno dei parchi nazionali, è affidata agli enti parco di cui all'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. I beni non trasferiti alle regioni e agli enti locali sono assegnati al Corpo forestale dello Stato ».

**Dis. 1. 21.** Marcora, Realacci, Potenza.

*Al comma 4, lettera b), capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: il personale del Corpo forestale fino alla fine del periodo con le seguenti: con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali,*

*d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate le modalità per assicurare la mobilità del personale del Corpo forestale dello Stato verso i servizi tecnici forestali regionali.*

**Dis. 1. 4.** Vascon.

*Al comma 4, lettera b), capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: e ove consentito dalle singole normative regionali.*

**Dis. 1. 5.** Vascon.

*Al comma 4, lettera b), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: della regione ove presta servizio con la seguente: regionali.*

**Dis. 1. 22.** Vascon.

*Al comma 4, lettera b), capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: e comunque nei limiti della spesa massima di dieci milioni di euro.*

**Dis. 1. 7.** Vascon.

*Al comma 4, lettera b), capoverso, secondo periodo, aggiungere, in fine, la parola: annui.*

**Dis. 1. 8.** Vascon.

*Al comma 4, lettera b), capoverso, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: per ciascuno degli anni del triennio 2004-2006.*

**Dis. 1. 9.** Vascon.

